

Publicato il 14/10/2021

N. 00594/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 01030/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2021, proposto da

Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv,  
Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente  
Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione  
Onlus Ente Morale, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio  
dell'avv. Barbara Vannucci in Firenze, via Scialoia 67;

***contro***

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e  
difesa dall'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Atc Fi 5, Eps Ente Produzione Selvaggina, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della DGR n.691 del 5 luglio 2021 recante “*Calendario venatorio regionale 2021-22*”, della DGR n. 785 del 2 agosto 2021 recante “*Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 "Calendario Venatorio 2021/2022" per la specie Pavoncella (Vanellus vanellus)*” e della DGR n.786 del 2 agosto 2021 recante “*Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 "Calendario Venatorio 2021/2022" per la specie Moriglione (Aythya ferina)*” nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) quanto all'impugnazione della D.G.R. n. 691 del 5 luglio 2021 limitatamente alla cacciabilità della Tortora:

- che con sopraggiunta D.G.R. n. 943 del 13 settembre 2021 è stato vietato il prelievo della suddetta specie per la stagione venatoria 2021/2022, venendo così a cessare la relativa materia del contendere;

b) quanto all'impugnazione delle DD.GG.RR. nn. 785 e 786 del 2 agosto 2021, riguardanti, rispettivamente, la caccia alle specie Pavoncella e Moriglione:

- che le determinazioni regionali sembrano contrastare con le conclusioni raggiunte da questo stesso Tribunale nelle sentenze n. 848 del 30 giugno 2020 e n. 632 del 4 maggio 2021, riguardanti la cacciabilità delle specie in questione nelle precedenti stagioni venatorie;

- che appare dubbia l'idoneità del piano denominato "*International Multi-Species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe 2018 - 2028*", valorizzato dall'amministrazione nella delibera n. 785 del 2 agosto 2021, a fungere quale piano di gestione e a garantire che l'attività venatoria non spieghi effetti negativi sulla conservazione della Pavoncella;

- che neppure il complesso delle misure generali, adottate dalla Regione per l'organizzazione e la regolamentazione della caccia nel territorio regionale toscano, possa rendere superflua l'adozione del suddetto piano di gestione specifico;

Ritenuto dunque che, nelle more della decisione del merito del ricorso, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, l'interesse pubblico alla conservazione delle predette specie prevalga su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia;

Ritenuto che, pertanto, debba essere accolta la domanda di sospensione degli effetti delle DD.GG.RR. nn. 785 e 786 del 2 agosto 2021, riguardanti la caccia alle specie Pavoncella e Moriglione, e che le spese della presente fase possano rimanere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda),

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia delle DD.GG.RR. nn. 785 e 786 del 2 agosto 2021, riguardanti la caccia alle specie Pavoncella e Moriglione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 2 marzo 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Nicola Fenicia**

**IL PRESIDENTE**

**Carlo Testori**

**IL SEGRETARIO**